



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-91684005-Fax- 06-23326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N. 5

Roma, 7 settembre 2014

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

si è riunita il giorno 29 Luglio 2014, presso la sede della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio in Roma, Viale Tiziano 74 così composta:

-Avv. Enrico VALENTINI	Presidente
-Avv. Goffredo Barbantini	Componente
-Avv. Gianluca SIMEONI	Componente relatore

per deliberare in ordine al **ricorso presentato dalla A.S.D. VIAREGGIO HOCKEY**, avverso la decisione del Giudice Unico Nazionale Hockey n. 115/14 del 17/04/2014 in merito alla validità del tesseramento dell'atleta Rodriguez Mario Figueroa Federico (tessera FIHP n. 41709).

La A.S.D. Viareggio, con reclamo al Giudice Unico Nazionale prot. 4777/18 del 04.04.2014, chiedeva di accertare la irregolarità del tesseramento dell'atleta anzidetto, appartenente alla Hockey Valdagno 1938 Srl ASD, comminando la sanzione della perdita delle gare del 21 dicembre 2013 e del 01.04.2014 nelle quali il ASD Valdagno aveva utilizzato il citato atleta contro la ricorrente ASD Viareggio, con conseguente correzione della classifica finale del relativo campionato.

Sosteneva la ricorrente che il tesseramento era avvenuto il 30.09.2013 in assenza del requisito del valido titolo di soggiorno dell'atleta straniero secondo le procedure previste a pag. 18 de "Hockey Pista - Norme per il Tesseramento 2013/2014" (giusta Delibere Cons. Fed. N. 89 del 21.06.2013 e N. 123 del 25.10.2013, che rinviano alle Circolari del CONI prot. n. 252/07 e prot. n. 3101/11).

Il Giudice Unico Nazionale, con provvedimento del 17.04.2014 - Comunicato Ufficiale n. 115 – , respingeva il ricorso ritenendo valido il tesseramento in discussione e confermando l'omologazione delle gare contestate.

Avverso la detta decisione del G.U.N. proponeva appello la ASD Viareggio Hockey con ampie e complete argomentazioni sulla irregolarità del tesseramento *de quo*.

In via preliminare deve osservarsi che l'art. 58 del "REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA" della FHIP approvato dalla Giunta del CONI con Delibera n. 481 del 24.10.2006 e s.m. recante modalità di presentazione delle impugnative dispone al n. 1, lett. b, che i mezzi di impugnazione siano inviati, fra gli altri, anche alle società direttamente interessate.

Di certo deve riconoscersi come direttamente interessata la società ASD Correggio Hockey che, in caso di accoglimento del ricorso con conseguente correzione della classifica, vedrebbe peggiorata la propria posizione con pregiudizio irreparabile. Nel caso in esame essa si troverebbe addirittura retrocessa per effetto della rideterminazione della classifica.

Non risulta agli atti che tanto il ricorso al GUN quanto l'atto di appello siano stati comunicati alla società ASD Correggio Hockey, che segue in classifica l'appellante.

Alla luce di quanto sopra il ricorso deve ritenersi improcedibile.

Ulteriore profilo di irricevibilità concerne il reclamo relativo alla gara disputata il 21 dicembre 2013.

L'impugnativa presentata il 04.04.2014, debitamente preannunciata ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia, deve ritenersi tempestiva soltanto per quanto concerne la gara del 01.04.2014, mentre è palesemente tardiva ai sensi del citato articolo rispetto alla gara del 21.12.2013. Né è contemplato un reclamo "cumulativo" avverso l'omologazione del risultato di più gare con termini decorrenti dall'ultima gara disputata.

Le predette considerazioni, benché assorbenti ogni altro motivo di reclamo, non esonerano per tuziorismo dall'esame delle copiose osservazioni contenute negli atti di impugnazione.

La tesi circa la natura ordinatoria del termine per il rinnovo del permesso di soggiorno trova riscontro nella costante giurisprudenza, benché possa suscitare qualche perplessità

Con la nota sentenza n. 7892 del 20 maggio 2003, la Corte di Cassazione ha stabilito che i termini previsti dalla legge per la presentazione della richiesta di rinnovo del "pds", non hanno un carattere perentorio. Ciò significa che, se anche il lavoratore presenta la domanda di rinnovo del "pds" oltre i 60 giorni successivi la scadenza, non incorre in nessuna sanzione e non è soggetto ad espulsione automatica.

La sentenza riprende peraltro un orientamento identico che era stato espresso anni fa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 870 del 1999.

Più di recente il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3552 del 2 luglio 2013, ha confermato la costante giurisprudenza in tema di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza. Il termine di cui all'art. 5, co. 4 del D.Lgs. 286/98 non ha natura perentoria bensì ordinatoria ed acceleratoria al fine di consentire il tempestivo disbrigo della procedura di rinnovo. L'Amministrazione, dunque, non può pervenire al rifiuto dell'istanza di rinnovo per il solo fatto del ritardo ma deve, in ogni caso, valutare nel merito la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno.

La stessa giurisprudenza citata nell'atto di appello (TAR n. 2497/13) lascia spazio ad eventuale valida giustificazione del ritardo del rinnovo. E tale deve ritenersi nella fattispecie l'impiego nella propria nazionale dell'atleta Rodriguez per il campionato mondiale in Angola nel periodo antecedente alla scadenza del tesseramento.

Appare poi chiara e decisiva l'interpretazione data con Direttiva del Ministro dell'Interno del 05 agosto 2006 sui "diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno".

In proposito, nella direttiva viene ritenuto che "le norme in materia di immigrazione postulano la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale **con pienezza dei connessi diritti**, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall'ufficio, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo".

In base a tale direttiva, viene consentita l'iscrizione anagrafica nei confronti di cittadini stranieri extracomunitari mai inseriti nei registri della popolazione residente ovvero cancellati dagli stessi per irreperibilità e ricomparsi successivamente, a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno **ovvero entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso**.

Dunque, chiesto od ottenuto un nuovo titolo di soggiorno o di ingresso entro sessanta giorni dalla scadenza del precedente, è possibile ipotizzare in ossequio a principi di ragionevolezza del quadro normativo, efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, se non a quello di conservazione degli atti (canone ermeneutico che ispira tutto il nostro ordinamento giuridico, benché enunciato espressamente in ambito civilistico), un cd "periodo di tolleranza".

In tale arco temporale può considerarsi valido ed efficace il tesseramento come anche sostenuto dalla Segreteria Generale FIHP con relazione del 14.04.14 prot. 386/26.

Ritiene tuttavia questa Commissione corretto ravvisare nel caso in esame un'efficacia sanante per il periodo intermedio, nel senso che il tesseramento in precedenza compiuto, salvo profili di inesistenza che non si ravvisano, resta valido ma acquisisce piena efficacia soltanto al completamento successivo dell'elemento mancante, nel caso concreto la richiesta da parte dell'atleta Rodriguez di un nuovo titolo di ingresso e/o soggiorno ovvero di rinnovo del precedente scaduto.

In altri termini, il tesseramento dello straniero integra una fattispecie complessa che richiede fra l'altro un valido titolo di ingresso o di soggiorno. Ove il tesseramento avvenga in mancanza di un requisito che non incida sull'esistenza dell'atto, esso non deve ritenersi invalido, ma soltanto inefficace fino al compimento di tutti gli elementi della fattispecie.

In tale quadro può discutersi soltanto della regolarità delle gare – per le quali con evidenza è scaduto ogni termine di invalidazione – disputate dopo il tesseramento ma prima del compimento di tutti i suoi presupposti, fermo restando il rispetto degli altri termini previsti dai regolamenti sportivi (come quello di obbligo di impiego entro la prima gara ufficiale).

Ciò non lascia, come censurato dall'appellante, piena discrezionalità all'interessato sulla scelta dei tempi di presentazione delle istanze di rinnovo, perché la giurisprudenza citata pone comunque il limite massimo di sessanta giorni successivo alla scadenza, e rimangono poi fermi come pocanzi detto altri obblighi e termini perentori espressamente previsti dalla specifica disciplina di riferimento.

Diversamente opinando, si dovrebbe concludere per la necessaria rinnovazione di tutti quegli atti che presuppongono un titolo di soggiorno dello straniero, dalle iscrizioni anagrafiche ai contratti di lavoro etc.-.

Del pari sembrerebbe eccessiva la condanna penale del datore di lavoro che abbia mantenuto alle dipendenze uno straniero che ha presentato istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno dopo la scadenza dello stesso, ma entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del pds; ancor più in caso di rinnovo conseguito in detto ultimo termine.

Tuttavia, anche ammesso un cd “periodo di tolleranza”, è possibile sostenere che l’atleta straniero con permesso scaduto da meno di sessanta giorni, benché non possa essere considerato, per ciò soltanto, clandestino, non goda di sanatorie e non disponga comunque del valido titolo di soggiorno espressamente richiesto dalle ulteriori procedure di tesseramento e/o trasferimento.

Ebbene, anche in tale ricostruzione, sovengono due ordini di argomentazioni nel senso del rigetto dell’appello.

In primo luogo, le procedure invocate di cui alle direttive o circolari degli organismi sportivi, in caso di conflitto con interessi primari della persona, ovvero di pregiudizio ad attività che costituiscono esplicazione di diritti della personalità, come lo svolgimento di attività lavorativa o sportiva, che ricevono tutela da norme di rango superiore, non possono pregiudicare l’interpretazione più favorevole alla persona.

In secondo luogo, la procedura di tesseramento citata prevede ulteriori termini, come una seconda apertura dal 30.12.2013 sino al 04 gennaio 2014.

Potendosi ammettere il tesseramento in seconda apertura dell’atleta in questione, appare superfluo ed eccessivamente oneroso richiedere di procedere con l’annullamento del suo tesseramento, per poi ripetere le medesime operazioni di tesseramento, per l’impiego sportivo successivo al 30 dicembre 2013.

Ebbene, acclarata la tardività del reclamo in merito alla gara del 21.12.2013, non sarebbe contestabile neanche il risultato dell’altra gara in esame, disputata il 01.04.2014 in vigenza ed efficacia del tesseramento in esame alla luce della seconda apertura.

Le deduzioni difensive rassegnate nel ricorso, per quanto ben argomentate, non appaiono dunque meritevoli di accoglimento.

P.Q.M.

La CAF dichiara improcedibile il ricorso della A.S.D. Viareggio Hockey avverso la Decisione del G.U.N. del 17.04.2014 n. 115/14, non risultando inviato tanto il ricorso al GUN quanto l’appello alla CAF alla società ASD Correggio Hockey direttamente interessata ai sensi dell’art. 58 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Rimangono assorbiti gli altri motivi di appello.

Si dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Goffredo BARBANTINI

F.to Avv. Gianluca SIMEONI